

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.62 del 12 marzo 2026

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “VIGILANZA ARMATA, PORTIERATO E RECEPTION DEI LOCALI DELLA SO.RE.SA. SPA” –*ESCLUSIONE CONCORRENTI DALLA PROCEDURA DI GARA.*

Premesso

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G3;
- che la legge finanziaria n. 296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio”;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed, al comma 5, che: “Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)”;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa. S.p.A. costituisce centrale di committenza regionale ed è soggetto aggregatore ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;
- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 “Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori (...)” all’art. 1, co. 2, ha stabilito che: “resta comunque ferma l’iscrizione all’elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell’art. 1, comma 455, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”;

- che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

Visti

- il D.lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.;
- l'art.90 del D.lgs. n. 36/2023;

Dato Atto

- che con determinazione del Direttore Generale n., 107 del 01 aprile 2025 integrata con la Determinazione n.110 del 02 aprile 2025 è stata indetta la Procedura Aperta per l'affidamento dei servizi di “Vigilanza armata, portierato e reception dei locali della So.Re.Sa. S.p.A.” per anni due eventualmente prorogabile per ulteriori anni due e per un importo complessivo pari a € 621.304,00 di cui 1.200 € per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, € 56.264 per l'eventuale utilizzo del quinto d'obbligo, e € 282.520,00 per eventuale opzione di proroga al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge;
- che con il già menzionato provvedimento:
 - è stato dato atto, che ai sensi del modello organizzativo vigente il Direttore Generale f.f. con propria comunicazione agli atti ha individuato quale Responsabile del Progetto la dott.ssa Carla Pierri;
 - sono stati approvati gli Atti di Gara (Disciplinare di gara ed allegati, Capitolato Tecnico ed allegati, Schema di Convenzione);
 - è stata nominato quale Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, ai sensi dell'art. 15 co. 4 del d.lgs. 36/2023, la dott.ssa Loredana Buonaiuto dipendente in servizio presso So.Re.Sa. S.p.A.;
- che con determinazione del Direttore Generale n. 285 del 30 settembre 2025, a seguito di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici da parte del seggio di gara:

1. sono stati ammessi al prosieguo della gara i seguenti operatori economici:

Operatori economici
UNION SECURITY SPA
SECURITY SERVICE SRL
ISTITUTO DI VIGILANZA LA TORRE SRL
RTI REAL POL - REAL SERVICE
PRESTIGE SRL
RTI RANGERS SRL - BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI SRL
RTI BEST SECURITY SERVICE - LA FALCO SOCIETA' COOPERATIVA
COSMOPOL S.P.A.

2. sono stati esclusi dal prosieguo della gara gli operatori economici di seguito indicati:

Operatori economici
VIGILANZA SAN PAOLINO S.R.L.
OVER SECURITY SRL

Rilevato

- che la Commissione Giudicatrice ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche degli operatori economici ammessi al prosieguo della gara nelle date del 10 ottobre 2025 (giusta verbale n.2), del 17 ottobre 2025 (giusta verbale n.3), del 20 ottobre 2025 (giusta verbale n. 4), del 5 novembre 2025 (giusta verbale n. 5), del 01 dicembre 2025 (giusta verbale n. 6), del 13 gennaio 2026 (giusta verbale n.7), del 15 gennaio 2026 (giusta verbale n. 8), del 26 gennaio 2026 (giusta verbale n.9),del 05 febbraio 2026 (giusta verbale n. 10);
- che giusta verbali della Commissione Giudicatrice, n. 6 del 1 dicembre 2025 e n.8 del 15 gennaio 2026 sono stati esclusi dal prosieguo della gara rispettivamente il RTI REAL POL - REAL SERVICE, il RTI RANGERS SRL - BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI SRL, il RTI BEST SECURITY SERVICE - LA FALCO SOCIETA' COOPERATIVA, ai sensi del paragrafo 18.1 del disciplinare di gara, per aver conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 su 70 punti complessivi (c.d. soglia di sbarramento);
- che con nota registro di Sistema SIAPS PI004193-26 del 14/01/2026 il Responsabile della Fase di Affidamento dott.ssa Loredana Buonaiuto ha richiesto a tutti gli operatori economici, ai sensi dell'art.13.1 -Regola presentazione dell'offerta- del disciplinare di gara, in quanto in prossimità della scadenza della validità delle offerte, e, tenuto conto che le operazioni di gara erano ancora in corso, di confermare la validità dell'offerta sino alla data del 24 maggio 2026 e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data;
- che con noto registro di sistema SIAPS PI023258-26 del 10 febbraio 2026 il Responsabile della Fase di Affidamento sollecitava, tra l'altro, il RTI RANGERS SRL - BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI SRL, a riscontrare la predetta nota;
- che in data 11/02/2026 con noto registro di sistema SIAPS PI023513-26 il predetto RTI ha riscontrato la nota di sollecito (registro di sistema PI023258-26) del Responsabile della fase di Affidamento con la quale dichiarava "di non confermare l'offerta presentata in data 29/05/2025 e di confermare la rinuncia alla partecipazione".

Ritenuto, pertanto, di escludere dalla procedura di gara di che trattasi:

- a) il RTI REAL POL - REAL SERVICE, e il RTI BEST SECURITY SERVICE - LA FALCO SOCIETA' COOPERATIVA per aver conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 su 70 punti complessivi (c.d. soglia di sbarramento);
- b) il RTI RANGERS SRL - BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI SRL per aver conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 su 70 punti complessivi (c.d. soglia di sbarramento) e per non aver rinnovato la validità dell'offerta confermando la rinuncia alla partecipazione alla gara.

Dato atto della verifica di regolarità amministrativa della Direzione Affari Legali trasmessa alla Direzione Generale.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di amministrazione del 03 luglio 2025,

DETERMINA

per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1. di prendere atto** dei verbali della Commissione Giudicatrice, n. 6 del 1° dicembre 2025 e n.8 del 15 gennaio 2026 indicati in premessa, che si intendono integralmente richiamati, e, che, seppur non materialmente allegati al presente provvedimento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- 2. di escludere** dalla procedura di gara di che trattasi:
 - c) il RTI REAL POL - REAL SERVICE, e il RTI BEST SECURITY SERVICE - LA FALCO SOCIETA' COOPERATIVA per aver conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 su 70 punti complessivi (c.d. soglia di sbarramento);
 - d) il RTI RANGERS SRL - BATTISTOLLI SERVIZI INTEGRATI SRL per aver conseguito un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 42 su 70 punti complessivi (c.d. soglia di sbarramento) e per non aver rinnovato la validità dell'offerta confermando la rinuncia alla partecipazione alla gara.
- 3. di comunicare l'esclusione** ai sensi dell'art. 90, co. 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici" ai predetti operatori economici;
- 4. di pubblicare il presente atto** sul sito internet www.soresa.it, nella sezione "società trasparente/provvedimenti/provvedimentidirigenti/determinazioni", ai sensi dell'art. 27 comma 3 dell'art. 90 del D.lgs. 36/2023 "Codice dei Contratti Pubblici";

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il Direttore Generale
Avv. Fabio Aprea

Pubblicato il 12.03.2026